



COMUNITA' MONTANA DEL VELINO



Avviso per il Caregiver Familiare

Percorso per il riconoscimento formale dello “status” di caregiver familiare

ai sensi della Legge Regionale 05/2024 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare” della DGR 751/2024 e della DGR 285/2025 di approvazione delle “Linee guida regionali per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare”

Introduzione:

Il Distretto Sociale RI 5, formato dai Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Micigliano, Posta intende promuovere e sostenere, anche seguendo le indicazioni nazionali e regionali, il ruolo del caregiver familiare quale figura fondamentale nei percorsi di cura e assistenza delle persone con disabilità e non auto sufficienza.

Attraverso il presente Avviso, il Distretto Sociale RI 5 intende **riconoscere e certificare i caregiver familiari** che operano sul nostro territorio al fine di agevolare il lavoro di cura e assistenza.

Il riconoscimento formale dello "status" di caregiver familiare è disciplinato dalla Legge Regionale 05/2024 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare" e dalla DGR 751/2024 di approvazione delle "Linee guida regionali per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare", a cui si rimanda integralmente per qualsiasi ulteriore approfondimento.

Art. 1. Definizione di Caregiver familiare

Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura:

- del coniuge;
- dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ai sensi dell'articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76
- del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- di un familiare o di un affine entro il secondo grado;
- di un familiare entro il terzo grado ma nei soli casi di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età.

che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Lo "status" di caregiver familiare può essere riconosciuto anche a coloro che, in mancanza di familiari da parte dell'assistito, convivono con la persona bisognosa di cura ed assistenza garantendone la permanenza nel proprio ambiente familiare

Il caregiver familiare esercitare la sua funzione di facilitatore del benessere psico fisico della persona anche in caso di ricovero in una struttura residenziale della persona non autosufficiente o con disabilità di cui si prende cura.

Il "caregiver familiare" è, preferibilmente, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno, ove praticabile, nel contesto familiare e laddove presenti.

Art. 2. Domanda per il riconoscimento formale dello “status” di caregiver familiare

Il caregiver familiare presenta domanda per il riconoscimento del suo “status” presso gli sportelli di segretariato sociale presenti nei 9 comuni del Distretto Sociale RI 5 oppure presso il PUA Punto unico di accesso della ASL di Anrodoco, P.zza Martiri della Libertà n.1.

Altresì la domanda può essere inviata via PEC all’indirizzo: info@pec.velino.it utilizzando l’allegato modello.

All’interno dei PUA è riservato un apposito Spazio con operatori incaricati, appositamente formati, ad accogliere la richiesta di riconoscimento e ad interagire con il caregiver familiare accompagnandolo nel rilascio delle informazioni di corredo alla istanza stessa.

Il presente avviso non ha scadenza.

Art. 3. Riconoscimento formale della figura del caregiver familiare

Il riconoscimento formale dello “status” di caregiver familiare può avvenire, con riferimento a ciascuna persona con disabilità o non autosufficiente bisognosa di cura ed assistenza, nei confronti di un solo caregiver familiare.

Possono essere riconosciuti più caregiver familiari nei casi di:

- genitori di figli minori;
- presenza, nel contesto familiare, di un giovane caregiver ossia della “persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto”.

Il riconoscimento formale dello “status” di caregiver familiare avviene in fase di presa in carico dell’assistito e durante la definizione del Piano personalizzato a cura dell’Unità di Valutazioni Multidisciplinare Sociosanitaria competente (UVMD), mediante l’adozione di apposita scheda.

Il Piano personalizzato, infatti, è lo strumento mediante il quale, in modo sinergico e coordinato, sono impiegate tutte le risorse, professionali e finanziarie, per costruire un percorso integrato di presa in carico, accompagnamento e sostegno della persona, non solo in termini di misure assistenziali, ausili e supporti ma, anche, di pieno sviluppo delle capacità ed attitudini individuali, in condizioni di pari opportunità, e di riscontro alle aspettative di inclusione sociale e qualità di vita.

Il riconoscimento viene espresso, pertanto, attraverso l’inserimento, in tutti i Piani personalizzati delle persone con disabilità o non autosufficienti con caregiver familiare, di una Scheda aggiuntiva e appositamente dedicata a tale figura, denominata “Scheda di riconoscimento/Sezione Caregiver”, di cui in allegato (a solo scopo conoscitivo).

La Scheda costituisce lo spazio deputato a riportare, in modo articolato, bisogni e necessità di supporto del caregiver familiare in relazione alle tre macroaree principali di intervento legate al suo ruolo: supporto informativo/formativo, pratico/operativo e psicologico/emotivo/relazionale.

Il percorso di riconoscimento formale dello “status” di caregiver familiare avverrà entro 90 giorni dalla data della domanda.

Art. 4. Riconoscimento “d’ufficio” dello “status” di caregiver familiare

I caregiver familiari, già inseriti nel Piano personalizzato a seguito di UVMD, riceveranno, automaticamente e senza fare alcuna istanza, il riconoscimento formale dello “status”.

Similmente, anche per coloro che sono in fase di presa in carico e di convocazione a cura della UVMD, si procederà automaticamente con il riconoscimento formale dello “status”, senza alcuna ulteriore istanza, all’interno del Piano personalizzato.

Art. 5. Rilascio della Tessera “Card Caregiver”

A conclusione dell’iter di riconoscimento dello “status” di caregiver familiare, come definito ai Punti precedenti, a ciascun caregiver verrà rilasciato dal Distretto RI5 un apposito tesserino identificativo, con la finalità di agevolare lo svolgimento della propria funzione ed attività nell’ambito del sistema integrato dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali. Il caregiver potrà accedere, a seguito di una valutazione in base alle specifiche esigenze, a vari servizi, tra cui: sollievo emergenziale, sollievo programmato, attività di supporto (come supporto psicologico, attività di socializzazione, formazione e gruppi di sostegno).

La tessera è denominata, così come previsto dalla Legge regionale 5/2024, CARD caregiver.

Art. 6. Cessazione dello status di caregiver familiare

L’assistito o il caregiver familiare possono, in ogni momento, comunicare formalmente al PUA la volontà di revocare e sostituire, in sede di UVMD, il proprio caregiver familiare riconosciuto così come, a quest’ultimo, di poter rinunciare al proprio “status”.

La cessazione dello “status” di caregiver avviene anche a causa del decesso della persona assistita, nonché, con riferimento ai soli caregiver di persone prive di familiari, con la cessazione della convivenza.

Art. 7. Tutela dei dati personali

I dati personali dei cittadini, di cui l’Amministrazione venga a conoscenza in ragione dell’applicazione del presente Avviso sono trattati per lo svolgimento delle funzioni relative all’attività a favore del richiedente.

Il Responsabile dei dati periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite.

Al momento della raccolta dei dati all’utente vengono fornite tutte le informazioni relative alla tutela della privacy ed acquisto, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il relativo consenso scritto. In tale sede il sottoscrittore viene informato che il Distretto Sociale RI5 ed i Comuni afferenti allo stesso sono i responsabili del trattamento dei dati personali forniti e che i dati raccolti saranno conservati dagli stessi Enti all’interno di un archivio cartaceo ed informatico e che potranno essere utilizzati ad uso interno di detti Enti nonché di eventuali Enti Gestori del servizio per le finalità per cui sono stati rilasciati. I titolari del trattamento dei dati sono gli Enti indicati.

Art. 8. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Isabella Orsini.

Posta,

La Coordinatrice del Distretto Sociale R15

Dott.ssa Maria Isabella Orsini

Allegati

- Modello di domanda per il riconoscimento formale dello “status” di caregiver familiare
- Scheda di riconoscimento/Sezione Caregiver (a titolo conoscitivo)